

dover annettere grande importanza a questa questione ed ha creduto fosse una di quelle che si potessero ammettere per ispirito di conciliazione.

DE BLASIS. Chiedo di parlare.

DI CAVOUR, *relatore.* Ma vi sono le considerazioni gravissime messe innanzi dall'onorevole deputato Cavallini, alle quali mi associo (e credo vi si associ con me la maggior parte dei membri presenti della Commissione), cioè che essendosi votato nella legge di registro che si calcolavano le riparazioni al quattro per cento, non era razionale il venire due giorni dopo a votare che si calcolerebbero al due per cento per le riparazioni ai fabbricati rustici delle manimorte.

Ma havvi un'altra considerazione che parmi faccia vedere come non valga la pena di discutere sulla differenza tra il 4 per 100 ed il 2 per 100, che è di $\frac{1}{50}$ parte del reddito. Su questo $\frac{1}{50}$ del reddito si paga una tassa del 4 per 100, cioè $\frac{1}{25}$ parte. Moltiplicando 50 per 25 si ha per totale 1250. È dunque la $\frac{1}{1250}$ parte del reddito dello stabile sottoposto a questa tassa. Ora, volevasi per questo sollevare un conflitto?

Questo apprezzamento sta nei limiti di una questione di discrezione, perchè non si può avere una proporzione matematica tra il reddito medio di uno stabile e la spesa di riparazione dei fabbricati. Ciò varia secondo i paesi, secondo la bontà dei fabbricati; in un luogo si spenderà il 2 per 100, in altri si spenderà anche il 5 per 100 per riparazioni. Questa è una questione di puro apprezzamento, e per una $\frac{1}{1250}$ parte dell'annua rendita non vale la pena di entrare in opposizione coll'altro ramo del Parlamento, che è degno anche di molto rispetto.

Per queste considerazioni la Commissione mantiene la sua proposta.

Non esprimo poi ancora l'opinione della Commissione sulla proposta dell'onorevole deputato Plutino, perchè mi riservo a sentire che cosa si dirà dagli altri membri della Commissione stessa.

CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Colombani ha facoltà di parlare.

COLOMBANI. Cedo la parola all'onorevole Cavallini, per una semplice spiegazione che troncherà questa parte della questione, e mi riservo a dire una sola parola sulla proposta Plutino.

CAVALLINI. Mi credo in debito di comunicare alla Camera alcune osservazioni che mi sono state fatte dal relatore della Commissione sulla legge del registro; mi si disse ch'io sia caduto in un abbaglio, e che, consultando i diversi progetti di legge che furono presentati alla Camera, abbia ritenuto che, invece del 4 per 100, si fosse votato il 2 per 100, mentre dal progetto che realmente fu in ultimo adottato risulta che questa deduzione è del 4 per 100.

Mi soggiungeva l'onorevole relatore, il deputato Tonello, che nella Commissione erasi anzi dibattuta in ispecial modo questa questione, se cioè dovesse ritenersi il 4 per cento, oppure il 2 soltanto, e che la Commissione aveva creduto di rimettersi in questa parte a quanto il Senato aveva stabilito.

Se la cosa fosse così, mi terrei in obbligo di ritirare la questione che ho fatta. Intanto ho mandato uno degli impiegati della segreteria a prendere la legge, onde esaminarla.

PRESIDENTE. Il deputato De Blasis ha facoltà di parlare.

DE BLASIS. Come membro della Commissione del registro voleva fare appunto ciò che ha fatto l'onorevole Cavallini, avvertire cioè che qui v'era un equivoco.

PRESIDENTE. Il deputato Colombani ha la parola.

COLOMBANI. Se mal non l'intesi, l'onorevole deputato Plutino proponeva che. . .

PRESIDENTE. Vuol favorire il deputato Colombani di permettere che si voti prima l'emendamento del deputato Crispi? Parleremo dopo dell'emendamento del deputato Plutino, che tocca ad un diverso ordine di idee, ed allora le darò la parola.

L'emendamento del deputato Crispi consiste nel ripristinare l'antico articolo votato dalla Camera.

L'articolo non sarebbe diverso dall'attuale se non in due parti, mi pare, cioè nella parte ultima del primo alinea, dove si diceva: *al 2 per 100 della rendita totale dei beni a cui i fabbricati insergono*, mentre attualmente si direbbe *al 4 per cento*. Poi c'è un'altra aggiunta:

« In niun caso però potrà farsi deduzione per le piccole riparazioni dette *locative*. »

Quest'aggiunta si trova nel nuovo progetto, mentre non faceva parte dell'antico.

Domando al deputato Crispi se vuole che siano annullate entrambe le variazioni, o se insiste soltanto su una.

CRISPI. Siccome il mutamento è stato fatto nello scopo di armonizzare questa legge con quella sul registro, la questione da me sollevata non ha più luogo. Quindi io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento del deputato Crispi, resta unicamente quello del deputato Plutino, il quale consiste nell'aggiungere alla prima parte dell'articolo 2, dopo le parole: *e l'annua spesa delle riparazioni*, anche le parole: *e degli oneri*.

Su quest'emendamento ha chiesto di parlare il deputato Colombani.

COLOMBANI. Se non ci fosse il precedente della legge della tassa sul registro, di cui la legge attuale non è che un supplemento, io accetterei di buon grado la proposta dell'onorevole Plutino; ma gli faccio osservare che anche nella legge sul registro, dove si trattava del modo di determinare il valore dei beni che si trasmettono, deducendolo dalla rendita netta, nelle deduzioni da farsi alla rendita lorda per ottenere la rendita netta non si compresero gli oneri analoghi a quelli che l'onorevole Plutino vorrebbe comprendere in questa legge.

Credo che questa considerazione determinerà l'onorevole Plutino a ritirare la sua proposta, in quanto che sarebbe sconveniente che avessimo due modi differenti di determinare i valori imponibili in due leggi, le quali in sostanza e nello spirito non sono che una sola.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Plutino è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Plutino ha facoltà di parlare.

PLUTINO. Gli antecedenti, se hanno commesso un'ingiustizia, non mi persuaderanno giammai.

Io dico che voi non potete imporre sul nulla.

Io sostengo che ci sono dei benefici ecclesiastici e dei benefici laicali, e delle cappellanie, i quali, per gli oneri che sono loro imposti, e dovendo pagare inoltre le fondiari e le spese di riparazione, non resta loro rendita alcuna, o ben pochissima cosa. Io perciò intendo che quest'imposta colpisca la rendita dedotti gli oneri.

Nei benefici ecclesiastici ci sono delle festività obbligatorie da far eseguire, alle quali prendono parte anche gli interessi locali delle popolazioni, perchè sono un mezzo di commercio.

Nei benefici laicali ci sono delle prestazioni da fare a famiglie collaterali, ci sono delle messe a dire, dei cappellani